

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA

(Legge n. 165, 3 novembre 2017)

a cura di Paolo Feltrin

INDICE

- **Definizioni, iter della legge e tipo di sistema elettorale** 3
- **Liste, candidati e campagna elettorale** 8
- **Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati** 17
- **Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica** 48

- **Definizioni, iter della legge e tipo di sistema elettorale** **3**
- **Liste, candidati e campagna elettorale** **8**
- **Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati** **17**
- **Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica** **48**

Definizioni

- 1. Circoscrizione nazionale:** circoscrizione unica nazionale, solo alla Camera, per l'assegnazione dei 386 seggi proporzionali alle coalizioni e alle liste.
- 2.1. Circoscrizioni territoriali Camera: 28 circoscrizioni territoriali** in cui è suddiviso il territorio italiano per l'elezione della Camera. Le circoscrizioni sono sub-regionali o regionali (per le regioni più piccole). I seggi attribuiti in sede nazionale alle coalizioni e alle liste vengono poi attribuiti ad ogni circoscrizione sulla base dei quozienti di circoscrizione di coalizione e di lista.
2.2 Circoscrizione regionale Senato: 19 circoscrizioni regionali (esclusa la Valle D'Aosta): all'interno di ogni circoscrizione regionale vengono assegnati i seggi proporzionali spettanti alla regione sulla base dei quozienti di coalizione e di lista.
- 3. Collegio plurinominale:** porzioni di territorio delle circoscrizioni territoriali (64 alla Camera e 34 al Senato), nelle quali vengono eletti i candidati proporzionali. I seggi attribuiti in sede di Circoscrizione territoriale alle coalizioni e alle liste vengono poi attribuiti ad ogni collegio plurinominale sulla base dei quozienti di collegio plurinominale di coalizione e di lista.
- 3. Collegio uninominale:** circoscrizione elettorale formata dall'unione di alcuni comuni o di alcune sezioni di un comune in cui viene eletto un solo deputato o senatore.

Iter della nuova legge

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.35/2017, pubblicata il 15 febbraio 2017, veniva giudicata parzialmente incostituzionale la legge elettorale detta «Italicum» (legge n.52 del 6 maggio 2015).

Il testo della nuova legge elettorale è stato inizialmente approvato a inizio giugno 2017 dalla prima Commissione - Affari costituzionali della Camera per poi passare all'esame dell'aula il 6 giugno 2017.

Nella seduta dell'8 giugno 2017, dopo l'approvazione, con votazione segreta, di due identici emendamenti volti a superare la disciplina speciale prevista per il Trentino Alto-Adige, il testo è stato rinviato in Commissione.

Nel mese di settembre 2017 si è pervenuti alla definizione di un nuovo e diverso testo della legge, approvato dalla Camera il 12 ottobre 2017.

Nella seduta del 26 ottobre 2017 il Senato ha approvato il medesimo testo di riforma del sistema elettorale approvato dalla Camera.

Dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stata promulgata la legge n. 165 del 3 novembre 2017, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che contiene le norme per l'elezione della Camera e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 che contiene le norme per l'elezione del Senato.

Sistema elettorale per la Camera dei Deputati

Camera dei Deputati	
Sistema elettorale	Sistema elettorale misto
Ampiezza circoscrizionale	28 circoscrizioni: 4 per la Lombardia; 2 per Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia; una ciascuna per le altre regioni
Seggi	630 seggi, di cui 232 assegnati nei collegi uninominali, 386 assegnati nei collegi plurinominali, 12 nella circoscrizione Estero
Collegi elettorali uninominali	232 collegi uninominali; rispetto al 2013 sono 2 in più per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; 3 in meno per la Basilicata, 2 in meno per l'Umbria e 1 in meno per la Sicilia
Collegi elettorali plurinominali	64 collegi plurinominali in cui vengono assegnati da 3 a 8 seggi, ma tendenzialmente da 5 e più
Candidature nei collegi plurinominali	Comprese tra 2 e 4, tranne nei collegi con 1 o 2 seggi, in cui devono essere comprese tra la metà e il numero di seggi assegnati nel collegio
Rappresentanza di genere	Alternanza di genere e 60% a livello nazionale per i capilista nei collegi plurinominali Quota del 60% per ogni lista o coalizione a livello nazionale nei collegi uninominali
Soglia di sbarramento	Soglie a livello nazionale: 3% per liste singole, 10% per coalizioni e 3% per le liste nella coalizione. I voti delle liste interne alla coalizione che non hanno raggiunto l'1% dei voti validi non sono computati al fine di calcolare il totale dei voti della coalizione
Formula elettorale per i collegi uninominali	Maggioritario: vince chi ottiene la maggioranza semplice dei voti (un voto in più degli altri)
Formula elettorale per i collegi plurinominali	Hare (quoziente = numero voti / numero seggi) con assegnazione in 3 step: nazionale, circoscrizionale e di collegio plurinominali con prima assegnazione a coalizioni e poi a liste
Elezione dei deputati nei collegi uninominali	E' eletto il candidato con il maggior numero di voti in ogni singolo collegio uninominale
Elezione dei deputati nei collegi uninominali	Sono eletti i candidati nel limite dei seggi assegnati a ciascuna lista in base all'ordine di presentazione

Sistema elettorale per il Senato della Repubblica

Senato della Repubblica	
Sistema elettorale	Sistema elettorale misto
Ampiezza circoscrizionale	20 circoscrizioni: una per regione
Seggi	315 seggi, di cui 116 assegnati nei collegi uninominali, 193 assegnati nei collegi plurinominali e 6 nella circoscrizione Estero
Collegi elettorali uninominali	116 collegi uninominali
Collegi elettorali plurinominali	34 collegi plurinominali in cui vengono assegnati da 2 a 8 seggi, ma tendenzialmente da 5 e più
Candidature nei collegi plurinominali	Comprese tra 2 e 4, tranne nei collegi con 1 o 2 seggi, in cui devono essere comprese tra la metà e il numero di seggi assegnati nel collegio
Rappresentanza di genere	Alternanza di genere e 60% a livello regionale per i capilista nei collegi plurinominali. Quota del 60% per ogni lista o coalizione a livello regionale nei collegi uninominali
Soglia di sbarramento	Soglie a livello nazionale: 3% per liste singole, 10% per coalizioni e 3% per le liste nella coalizione. I voti delle liste interne alla coalizione che non hanno raggiunto l'1% dei voti validi non sono computati al fine di calcolare il totale dei voti della coalizione Soglia (alternativa) regionale: 20% per accedere alla ripartizione dei seggi nella regione
Formula elettorale per i collegi uninominali	Maggioritario: vince chi ottiene la maggioranza semplice dei voti
Formula elettorale per i collegi plurinominali	Hare (quoziente = numero voti / numero seggi) con assegnazione a livello regionale e di collegio plurinominali con prima assegnazione alle coalizioni e poi alle liste
Elezione dei deputati nei collegi uninominali	E' eletto il candidato con maggior numero di voti in ogni singolo collegio uninominale
Elezione dei deputati nei collegi uninominali	Sono eletti i candidati nel limite dei seggi assegnati a ciascuna lista in base all'ordine di presentazione

- **Iter della legge e tipo di sistema elettorale** **3**
- **Liste, candidati e campagna elettorale** **8**
- **Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati** **17**
- **Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica** **48**

Liste singole, coalizioni e candidati

I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come **lista singola** o **in coalizione**. **La coalizione è unica a livello nazionale**. I partiti in coalizione presentano **un solo candidato in ogni collegio uninominale**.

In ogni **collegio plurinominale**, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati. Il numero dei candidati **non può essere inferiore a due né superiore a quattro**. Nei casi in cui i seggi sono 1 o 2, il numero dei candidati della lista non può essere **inferiore alla metà**, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale.

In sede di presentazione della lista, vengono anche indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature **in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione**, a pena di inammissibilità. Nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere** e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60%**.

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate.

Pluricandidature

Nessuno può essere candidato **in più di un collegio uninominale**.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno **in più di 5 collegi plurinominali**, a pena di nullità dell'elezione.

Il candidato in un **collegio uninominale** può essere candidato altresì nei **collegi plurinominali**, fermo restando il limite di 5.

Non si può essere contemporaneamente candidati alla Camera e al Senato e non può essere candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali non ha diritto all'esercizio dell'opzione: è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la **minore percentuale di voti validi** rispetto al totale dei voti validi del collegio.

Anche il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali non ha diritto all'esercizio dell'opzione: si intende eletto nel collegio uninominale.

Ineleggibilità e incompatibilità

La legge prevede l'**ineleggibilità**, tra gli altri, **per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti**.

Essi possono essere eleggibili se le funzioni da loro esercitate sono cessate almeno **180 giorni** prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, che decorre dalla data della prima riunione (15 marzo 2013). L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalla carica.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Tali limiti possono essere evitati se, come nel 2013, viene approvata una **legge ad hoc**.

Per i **consiglieri e gli assessori regionali** è invece prevista esclusivamente l'**incompatibilità**. Un consigliere o assessore, quindi, può essere candidato ed eletto ma dovrà poi optare per una delle due cariche.

Rappresentanza di genere

Alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60%**, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità più prossima.

Il compito di assicurare il rispetto di questo 60% a livello nazionale spetterà inevitabilmente alle **segreterie nazionali dei partiti**.

Inoltre, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.

Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a **livello regionale**.

Sottoscrizioni

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da **almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della nuova legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati è **ridotto alla metà**.

Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica è **ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali**.

Per le elezioni successive, in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni è **ridotto alla metà**.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i **partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere** all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Scadenze delle elezioni politiche

Periodo	Attività
Tra il 45° e il 70° giorno dallo scioglimento delle Camere	Svolgimento elezioni
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali
Dalla data di convocazione dei comizi	Inizio del divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi	Inizio dei limiti imposti alla comunicazione radio-televisiva
Dalle ore 8 del 44° giorno alle ore 16 del 42° giorno antecedente la votazione	Deposito del contrassegno dei partiti che intendano partecipare all'elezione
Dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente la votazione	Presentazione delle candidature
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Inizio della campagna elettorale negli spazi destinati dai Comuni
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Divieto di rendere pubblici sondaggi sul voto
Entro il venerdì o il sabato o la mattina del giorno della votazione	Designazione dei delegati di lista

Possibilità di election day

Nel 2013 le elezioni politiche si sono svolte **in contemporanea con le elezioni regionali** in Lombardia, Lazio e Molise.

Anche quest'anno queste regioni dovrebbero votare nello stesso periodo. Ma nel frattempo sono intervenute delle **leggi regionali** che regolamentano tali elezioni e le modalità di indizione delle elezioni.

Va quindi stabilito se sarà possibile o meno votare nello stesso giorno per le elezioni politiche e le elezioni regionali nelle regioni interessate alla scadenza.

Disposizioni speciali

Sono previste disposizioni speciali per la tutela delle minoranze linguistiche presenti in **Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia**.

Per la sola Valle d'Aosta, dove è attribuito un seggio alla Camera e un seggio al Senato, sono previste disposizioni speciali per l'elezione in entrambi i rami del Parlamento: è infatti costituito un unico collegio uninominale, sia per l'elezione alla Camera sia al Senato, dove è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

La legge prevede inoltre espressamente che le circoscrizioni **Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise** alla Camera siano ripartite, rispettivamente, in 6 e in 2 collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata alla legge stessa, e che al Senato nella regione Molise sia costituito un collegio uninominale.

- **Iter della legge e tipo di sistema elettorale** **3**
- **Liste, candidati e campagna elettorale** **8**
- **Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati** **17**
- **Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica** **48**

Le circoscrizioni e i collegi elettorali

Alla Camera il territorio nazionale è suddiviso in **28 circoscrizioni**.

Le circoscrizioni elettorali sono così suddivise per regione:

- **4 per la Lombardia;**
- **2 per Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia;**
- **1 ciascuna per le altre 14 regioni.**

Rispetto alle leggi precedenti, sono **invertite le circoscrizioni Veneto 1 e Veneto 2**.

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in **collegi uninominali** ed in uno o più **collegi plurinominali**.

I **231 collegi uninominali** del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta).

La legge stabilisce che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in **collegi plurinominali** costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8**, ma tendenzialmente superiore a 4.

Numero di seggi per circoscrizione

Circoscrizione	Seggi totali	di cui	
		Uninominali	Plurinominali
Piemonte 1	23	9	14
Piemonte 2	22	8	14
Lombardia 1	40	15	25
Lombardia 2	22	8	14
Lombardia 3	23	8	15
Lombardia 4	17	6	11
Veneto 1	20	8	12
Veneto 2	30	11	19
Friuli Venezia Giulia	13	5	8
Liguria	16	6	10
Emilia Romagna	45	17	28
Toscana	38	14	24
Umbria	9	3	6
Marche	16	6	10
Lazio 1	38	14	24
Lazio 2	20	7	13
Abruzzo	14	5	9
Molise	3	2	1
Campania 1	32	12	20
Campania 2	28	10	18
Puglia	42	16	26
Basilicata	6	2	4
Calabria	20	8	12
Sicilia 1	25	9	16
Sicilia 2	27	10	17
Sardegna	17	6	11
Valle D'Aosta	1	1	0
Trentino Alto - Adige	11	6	5
Totale Italia	618	232	386




Fac-simile di scheda

<p>1</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>
<p>2</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>8</p>
<p>3</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>
<p>4</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>9</p>
<p>5</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome</p>	<p>10</p>
<p>6</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>11</p>
<p>7</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>12</p>
		<p>13</p>
		<p>14</p>
		<p>15</p>

Le modalità di espressione del voto – Voti validi

Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda.

L'elettore può segnare:

1. 
2. 
3. 

- Il rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale: il voto è **valido** a favore della lista e per l'elezione del candidato nel collegio uninominale;


- Il rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e quello contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale: il voto è **valido** a favore della lista e del candidato nel collegio uninominale;


- Il rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale: il voto è **valido** per il candidato nel collegio uninominale e, nel caso di più liste in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti di ciascuna nel collegio uninominale.

Le modalità di espressione del voto – Voti nulli e dubbi

Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda.

L'elettore può segnare:

- 

1. Il rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato: il voto è **nullo**.
- 

2. Un caso non normato è quello in cui un elettore segni **due rettangoli contenenti due differenti liste di una stessa coalizione**. L'ipotesi più ragionevole è che, in questo caso, il voto sia valido per l'elezione nel collegio uninominale e che questo sia considerato come un voto al solo candidato nel collegio uninominale e quindi distribuito proporzionalmente tra le liste collegate in coalizione, ma non è prevista una norma a riguardo.

La scheda e le candidature

Un caso interessante su cui i partiti dovranno riflettere rappresenta la possibilità di **inserire lo stesso candidato nel collegio uninominale e come capolista nel collegio plurinominale**. Si veda l'esempio qui sotto:

Il diagramma illustra una scheda elettorale divisa in due sezioni principali. La sezione superiore è intitolata "Paolo Rossi (Candidato uninominale)". Sotto questo titolo, a sinistra, c'è un cerchio con il numero "1". A destra, un'altra sezione è intitolata "Paolo Rossi" e contiene un elenco numerato: "1. Nome Cognome", "2. Nome Cognome", "3. Nome Cognome". A destra di questa sezione c'è un cerchio con il numero "2".

L'elettore potrebbe essere **tratto in inganno** dalla doppia presenza e indicare con un segno solo il candidato nel collegio uninominale. In questo caso, la lista perderebbe un possibile voto, che verrebbe redistribuito anche tra le altre liste della coalizione.

Esempio di riproporzionamento dei voti al solo candidato nel collegio uninominale (1)

Dato	Numero voti validi	% voti validi	% interna alla coal.	Numero voti ripropor- zionati	% voti ripropor- zionati	% interna alla coal.
Lista A	1.500.000	25,0%	40,0%	1.560.000	26,0%	40,0%
Lista B	1.200.000	20,0%	32,0%	1.248.000	20,8%	32,0%
Lista C	750.000	12,5%	20,0%	780.000	13,0%	20,0%
Lista D	300.000	5,0%	8,0%	312.000	5,2%	8,0%
Coal. 1	3.750.000	62,5%	100,0%	3.900.000	65,0%	100,0%
Voti al solo candidato	150.000	2,5%				
Totale voti	3.900.000	65,0%				
Totale voti validi	6.000.000	100,0%				

Esempio di riproporzionamento dei voti al solo candidato nel collegio uninominale (2)

Dato	Numero voti validi	% voti validi	% interna alla coal.	Numero voti ripropor- zionati	% voti ripropor- zionati	% interna alla coal.
Lista A	1.500.000	25,0%	49,0%	1.573.529	26,2%	49,0%
Lista B	1.200.000	20,0%	39,2%	1.258.824	21,0%	39,2%
Lista C	186.000	3,1%	6,1%	195.118	3,3%	6,1%
Lista D	174.000	2,9%	5,7%	182.529	3,0%	5,7%
Coal. 1	3.060.000	51,0%	100,0%	3.210.000	53,5%	100,0%
Voti al solo candidato	150.000	2,5%				
Totale voti	3.210.000	53,5%				
Totale voti validi	6.000.000	100,0%				

Assegnazione dei seggi nei collegi uninominali

Nei **collegi uninominali** il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più **giovane** per età.

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (1)

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera sono previste le seguenti **soglie di sbarramento a livello nazionale**:

Coalizioni		Liste	
10%	Soglia per le coalizioni (purché almeno una lista abbia raggiunto il 3%)	3%	Soglia per le liste singole
3%	Soglia per le liste in coalizione		
1%	I voti alle liste con meno dell'1% non vengono conteggiati, mentre i voti delle liste tra 1% e il 3% vengono sommati nei voti delle rispettive coalizioni, ma non partecipano all'assegnazione seggi alle liste		

Specifiche disposizioni garantiscono le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute: la soglia prevista è in tal caso pari al **20% a livello regionale** o aver eletto **almeno due candidati** nei collegi uninominali.

Sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'**ordine di presentazione**.

Esempi di soglie di sbarramento

Esempio A				
Liste e coal.	% voti validi	Assegnazione seggi	Computo voti	
Lista A	45,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista B	3,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coal. 1	48,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista C	8,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista D	1,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coal. 2	9,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista E	42,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale	100,0%			

Esempio B				
Liste e coal.	% voti validi	Assegnazione seggi	Computo voti	
Lista A	45,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista B	2,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista C	0,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coal. 1	48,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista D	30,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista E	19,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista F	2,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale	100,0%			

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (2)

Il procedimento per il calcolo dei voti di coalizione e di lista inizia a livello **circoscrizionale**:

1. determinazione della **cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista** (voti validi della lista + riproporzionamento dei voti al solo candidato nel collegio uninominale);
2. determinazione della **cifra elettorale di collegio plurinomiale di ciascuna lista** (somma delle cifre elettorali dei collegi uninominali del collegio plurinomiale);
3. determinazione della **cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale di ciascuna lista** (cifra elettorale di collegio plurinomiale / totale dei voti validi nel collegio plurinomiale * 100);
4. determinazione della **cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista** (somma delle cifre elettorali di tutti i collegi plurinominali della circoscrizione);
5. determinazione del **totale dei voti validi della circoscrizione** (somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste).

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (3)

A questo punto, l'assegnazione prosegue a livello nazionale:

1. determinazione della **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**;
2. determinazione del **totale nazionale dei voti validi**;
3. determinazione della **cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste**, escludendo quelle che non hanno raggiunto l'1% dei voti validi;
4. determinazione della **cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste**;
5. applicazione delle **clausole di sbarramento**;
6. **riparto dei seggi tra le coalizioni e le liste singole** sulla base del quoziente elettorale nazionale (totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste / numero di seggi da assegnare);
7. **riparto dei seggi tra le liste unite in coalizione** sulla base del quoziente elettorale nazionale di coalizione (totale delle cifre elettorali delle liste ammesse / numero di seggi assegnati alla coalizione)
8. **distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole** sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale (somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto / numero di seggi da attribuire nella circoscrizione);
9. **attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione** sulla base del quoziente circoscrizionale di coalizione (totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse / numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione).

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (4)

A questo punto, l'assegnazione si conclude a livello **circoscrizionale** con l'**attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste** sulla base del quoziente elettorale di collegio plurinomiale (somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste / numero dei seggi da attribuire nel collegio).

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (5)

Come si è visto, il riparto avviene sulla base del metodo del quoziente seguendo questo schema:

- 1 • Distribuzione dei seggi a **livello nazionale** alle coalizioni e alle eventuali liste singole;
- 2 • Distribuzione dei seggi a livello nazionale alle liste di ciascuna coalizione;
- 3 • Distribuzione dei seggi alle coalizioni a **livello circoscrizionale** tra coalizioni e liste singole, con possibilità di **sottrazione dei seggi eccedentari in una circoscrizione e assegnazione in una circoscrizione diversa**;
- 4 • Distribuzione dei seggi a livello circoscrizionale alle liste di ciascuna coalizione, con possibilità di sottrazione dei seggi eccedentari in una circoscrizione e assegnazione in una circoscrizione diversa;
- 5 • Distribuzione dei seggi a livello di **collegio plurinominali**, con possibilità di **sottrazione dei seggi eccedentari in un collegio e assegnazione in un collegio diverso**.

È quindi **impossibile stabilire a priori il numero esatto di seggi per ciascuna circoscrizione e ciascun collegio plurinominali**, in quanto la modifica dell'attribuzione causata dai seggi eccedentari può creare degli spostamenti (il cosiddetto **flipper**).

Circoscrizione Veneto 1: collegi uninominali

Tabella C.1.2. Collegi uninominali 2017 - Camera dei deputati. Popolazione residente

Codice collegio	Denominazione del collegio	Popolazione residente al 9 ottobre 2011		
		Totale	%	In soglia (+/-20%)
CU051_01	Veneto 1 - 01	288.224	14,9	SI
CU051_02	Veneto 1 - 02	251.128	13,0	SI
CU051_03	Veneto 1 - 03	251.827	13,0	SI
CU051_04	Veneto 1 - 04	196.935	10,2	SI
CU051_05	Veneto 1 - 05	205.227	10,6	SI
CU051_06	Veneto 1 - 06	259.076	13,4	SI
CU051_07	Veneto 1 - 07	210.001	10,9	SI
CU051_08	Veneto 1 - 08	271.335	14,0	SI
TOTALE		1.933.753	100,0	
	Media collegi	241.719		
	CV della popolazione (a)	13,0		

Fonte: Istat, elaborazioni su dati del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

(a) Coefficiente di variazione, rapporto tra scarto quadratico medio e media della popolazione * 100

Circoscrizione Veneto 1: collegi plurinominali


Tabella C.1.3. Collegi plurinominali 2017 - Camera dei deputati. Popolazione residente e numero seggi

Codice collegio	Denominazione del collegio	Popolazione residente al 9 ottobre 2011				Seggi	
		Totale	%	Differenza % rispetto alla media	In soglia (+/-20%)	Totale	Dimensione media
CP051_01	Veneto 1 - 01	988.114	51,1	2,2	SI	6	164.686
CP051_02	Veneto 1 - 02	945.639	48,9	-2,2	SI	6	157.607
TOTALE		1.933.753	100,0			12	
	Media collegi	966.877					
	CV della popolazione (a)	2,2					

Fonte: Istat, elaborazioni su dati del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

(a) Coefficiente di variazione, rapporto tra scarto quadratico medio e media della popolazione * 100

Circoscrizione Veneto 1: mappa collegi



Fonte: Istat

Circoscrizione Veneto 2: collegi uninominali

Tabella C.2.2. Collegi uninominali 2017 - Camera dei deputati. Popolazione residente

Codice collegio	Denominazione del collegio	Popolazione residente al 9 ottobre 2011			
		Totale	% rispetto alla media	Differenza % rispetto alla media	In soglia (+/-20%)
CU052_01	Veneto 2 - 01	242.349	8,3	-8,8	SI
CU052_02	Veneto 2 - 02	289.251	9,9	8,8	SI
CU052_03	Veneto 2 - 03	314.099	10,7	18,2	SI
CU052_04	Veneto 2 - 04	318.011	10,9	19,7	SI
CU052_05	Veneto 2 - 05	267.470	9,1	0,6	SI
CU052_06	Veneto 2 - 06	297.394	10,2	11,9	SI
CU052_07	Veneto 2 - 07	294.341	10,1	10,8	SI
CU052_08	Veneto 2 - 08	215.452	7,4	-18,9	SI
CU052_09	Veneto 2 - 09	252.520	8,6	-5,0	SI
CU052_10	Veneto 2 - 10	212.942	7,3	-19,9	SI
CU052_11	Veneto 2 - 11	219.628	7,5	-17,4	SI
TOTALE		2.923.457	100,0		
	Media collegi	265.769			
	CV della popolazione (a)	14,2			

Fonte: Istat, elaborazioni su dati del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

(a) Coefficiente di variazione, rapporto tra scarto quadratico medio e media della popolazione * 100

Circoscrizione Veneto 2: collegi plurinominali


Tabella C.2.3. Collegi plurinominali 2017 - Camera dei deputati. Popolazione residente e numero seggi

Codice collegio	Denominazione del collegio	Popolazione residente al 9 ottobre 2011				Seggi	
		Totale	%	Differenza % rispetto alla	In soglia (+/-20%)	Totale	Dimensione media
CP052_01	Veneto 2 - 01	921.361	31,5	-5,5	SI	6	153.560
CP052_02	Veneto 2 - 02	859.205	29,4	-11,8	SI	6	143.201
CP052_03	Veneto 2 - 03	1.142.891	39,1	17,3	SI	7	163.270
TOTALE		2.923.457	100,0			19	
	Media collegi	974.486					
	CV della popolazione (a)	12,5					

Fonte: Istat, elaborazioni su dati del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

(a) Coefficiente di variazione, rapporto tra scarto quadratico medio e media della popolazione * 100

Circoscrizione Veneto 2: mappa collegi



- **Iter della legge e tipo di sistema elettorale** **3**
- **Liste, candidati e campagna elettorale** **8**
- **Il sistema elettorale per la Camera dei Deputati** **17**
- **Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica** **48**

Le circoscrizioni e i collegi elettorali

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in **20 circoscrizioni** corrispondenti al territorio di ciascuna regione.

Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.

I **109 collegi uninominali** del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige).

I collegi plurinominali sono costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, **un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto**.

Numero di seggi per regione

Regione	Seggi totali	di cui	
		Uninominali	Plurinominali
Piemonte	22	8	14
Lombardia	49	18	31
Veneto	24	9	15
Friuli Venezia Giulia	7	2	5
Liguria	8	3	5
Emilia Romagna	22	8	14
Toscana	18	7	11
Umbria	7	2	5
Marche	8	3	5
Lazio	28	10	18
Abruzzo	7	2	5
Molise	2	1	1
Campania	29	11	18
Puglia	20	8	12
Basilicata	7	1	6
Calabria	10	4	6
Sicilia	25	9	16
Sardegna	8	3	5
Valle d'Aosta	1	1	0
Trentino Alto - Adige	7	6	1
Totale Italia	309	116	193

Soglie di sbarramento implicite

Mentre alla Camera la soglia esplicita è più alta della soglia implicita, al Senato a definire chi potrà accedere alla distribuzione dei seggi sono le soglie implicite in quasi tutte le regioni.

Regione	Seggi		Soglie implicite	
	Uninominali	Plurinominali	Uninominali	Plurinominali
Piemonte	8	14	35,0	3,6 - 4,2
Lombardia	18	31	35,0	1,6 - 1,7
Veneto	9	15	35,0	3,3 - 3,8
Friuli Venezia Giulia	2	5	35,0	10,0 - 16,7
Liguria	3	5	35,0	10,0 - 16,7
Emilia Romagna	8	14	35,0	3,6 - 4,2
Toscana	7	11	35,0	4,5 - 5,6
Umbria	2	5	35,0	10,0 - 16,7
Marche	3	5	35,0	10,0 - 16,7
Lazio	10	18	35,0	2,8 - 3,1
Abruzzo	2	5	35,0	10,0 - 16,7
Molise	1	1	35,0	35,0
Campania	11	18	35,0	2,8 - 3,1
Puglia	8	12	35,0	4,2 - 5,0
Basilicata	1	6	35,0	8,3 - 12,5
Calabria	4	6	35,0	8,3 - 12,5
Sicilia	9	16	35,0	3,1 - 3,6
Sardegna	3	5	35,0	10,0 - 16,7
Valle d'Aosta	1	0	35,0	-
Trentino Alto - Adige	6	1	35,0	35,0
Totale Italia	116	193		

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (1)

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, al Senato sono previste le seguenti **soglie di sbarramento a livello nazionale**:

Coalizioni		Liste	
10%	Soglia per le coalizioni (purché almeno una lista abbia raggiunto il 3% nazionale o il 20% in una regione)	3%	Soglia per le liste singole
3%	Soglia per le liste in coalizione	20%	Soglia per le liste singole o coalizzate da raggiungere in almeno una regione per accedere alla ripartizione in tale regione
1%	Soglia per calcolare la cifra elettorale di coalizione: i voti alle liste con meno dell'1% non vengono sommati, mentre quelli di liste tra 1 e 3% vengono sommati ma non hanno diritto a seggi		

Specifiche disposizioni garantiscono le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute: è in tal caso richiesto di aver eletto **almeno due candidati** nei collegi uninominali.

Sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'**ordine di presentazione**.

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (2)

Il procedimento per l'assegnazione dei seggi inizia a livello **regionale**:

1. determinazione della **cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista** (voti validi della lista + riproporzionamento dei voti al solo candidato nel collegio uninominale);
2. determinazione della **cifra elettorale di collegio plurinomiale di ciascuna lista** (somma delle cifre elettorali di collegio uninominale);
3. determinazione della **cifra elettorale percentuale di collegio plurinomiale di ciascuna lista** (cifra elettorale di collegio plurinomiale / totale dei voti validi nel collegio plurinomiale * 100);
4. determinazione della **cifra elettorale regionale di ciascuna lista** (somma delle cifre elettorali di collegio plurinomiale);
5. determinazione del **totale dei voti validi della regione** (somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste).

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (3)

A questo punto, l'assegnazione prosegue a livello nazionale:

1. determinazione della **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**;
2. determinazione del **totale nazionale dei voti validi**;
3. determinazione della **cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste**, escludendo quelle che non hanno raggiunto l'1% dei voti validi, tranne il caso in cui tali liste abbiano raggiunto almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20% dei voti validi espressi nella regione;
4. determinazione della **cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste**;
5. applicazione delle **clausole di sbarramento**.


Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (4)

A questo punto, l'assegnazione prosegue a livello **regionale**:

- 1. riparto dei seggi tra le coalizioni e le liste singole** sulla base del quoziente elettorale regionale (totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e delle singole liste / numero di seggi da assegnare);
- 2. riparto dei seggi tra le liste unite in coalizione** sulla base del quoziente elettorale regionale di coalizione (totale delle cifre elettorali delle liste ammesse / numero di seggi assegnati alla coalizione)
- 3. attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste** sulla base del quoziente elettorale di collegio (somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste / numero di seggi da attribuire nel collegio).

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali (5)

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, al Senato il riparto avviene sulla base del metodo del quoziente seguendo questo schema:



È quindi **impossibile stabilire a priori il numero esatto di seggi per ciascun collegio plurinominali**, in quanto la modifica dell'attribuzione causata dai seggi eccedentari può creare degli spostamenti, il cosiddetto **flipper**.

Veneto: collegi uninominali

Tabella S.1.1. Collegi uninominali 2017 - Senato della Repubblica. Popolazione residente

Codice collegio	Denominazione del collegio	Popolazione residente al 9 ottobre 2011		
		Totale	%	Differenza % rispetto alla media
SU051_01	Veneto - 01	539.352	11,1	-0,1
SU051_02	Veneto - 02	612.163	12,6	13,4
SU051_03	Veneto - 03	530.411	10,9	-1,7
SU051_04	Veneto - 04	494.176	10,2	-8,4
SU051_05	Veneto - 05	607.262	12,5	12,5
SU051_06	Veneto - 06	611.493	12,6	13,3
SU051_07	Veneto - 07	561.811	11,6	4,1
SU051_08	Veneto - 08	461.584	9,5	-14,5
SU051_09	Veneto - 09	438.958	9,0	-18,7
TOTALE		4.857.210	100,0	
	Media collegi	539.690		
	CV della popolazione (a)	6,5		

Fonte: Istat, elaborazioni su dati del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

(a) Coefficiente di variazione, rapporto tra scarto quadratico medio e media della popolazione * 100

Veneto: collegi plurinominali


Tabella S.1.2. Collegi plurinominali 2017 - Senato della Repubblica. Popolazione residente e numero seggi

Codice collegio	Denominazione del collegio	Popolazione residente al 9 ottobre 2011				Seggi	
		Totale	% rispetto alla media	Differenza % rispetto alla media	In soglia (+/-20%)	Totale	Dimensione media
SP051_01	Veneto - 01	2.176.102	-10,4	-10,4	SI	7	310.872
SP051_02	Veneto - 02	2.681.108	10,4	10,4	SI	8	335.139
Totale		4.857.210				15	
	Media collegi	2.428.605					
	CV della popolazione (a)	10,4					

Fonte: Istat, elaborazioni su dati del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

(a) Coefficiente di variazione, rapporto tra scarto quadratico medio e media della popolazione * 100

Veneto: mappa collegi





stampato presso

CentriStampaRegionali

GIUNTA REGIONALE

